

(N. 25)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 1948 (V. Stampato N. 45-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO  
IL 16 LUGLIO 1948

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti  
nei Comuni che si trovano in particolari condizioni

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro dei lavori pubblici, o siano stati già indicati in applica-

zione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.

Il pretore provvede con decreto su richiesta

dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto articolo 11.

Art. 2.

Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, di fissare, per il periodo della

proroga, un equo corrispettivo, senza che ne derivi per ciò stesso un rapporto di locazione.

Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

**GRONCHI.**